



Istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I - Normativa

Tel. 0651017626

Fax. 0651017625

e-mail: dc.tratt.pensuff1@inpdap.it

Roma, 09/01/2007

Prot.5731/06

Rif. Al fax del 06.12.06
(59) L.P

OGGETTO: ~~Trattamento pensionistico per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Contrattati~~
CCNL 1998/01 - articolo 41, quarto e quinto comma.

Con nota a margine indicata, si chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione del disposto di cui al CCNL 1998/01 (art.41, 4° e 5° comma) dei Segretari comunali e provinciali.

In via preliminare, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi e per gli effetti del regolamento che disciplina le casse pensionistiche gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, ora annesse all'INPDAP, la retribuzione annua contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza, ovvero computabile in quota A di pensione, trae origine dal combinato disposto di cui agli artt.15 e 16 della Legge 5 dicembre 1959 n.1077. Essa, pertanto, è la risultante degli emolumenti, corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti al comparto di riferimento, che siano continuativi nel tempo, fissi nell'ammontare, corrispettivi dell'attività lavorativa svolta. Quindi, non possono essere considerati contributivi (ovvero collocabili in quota A di pensione) tutti gli emolumenti, seppur aventi natura fissa e continuativa, che sono corrisposti in difformità al Contratto Nazionale del Lavoro, ovvero che sono collegati a prestazioni a carattere discontinuo, straordinario, temporaneo o frutto di iniziative autonome dell'Ente.

Ciò posto, con informativa n.20 del 13 febbraio 2002, quest'Istituto ha emanato apposite direttive in ordine ai riflessi previdenziali prodotti dal CCNL 1998/01 dei segretari comunali e provinciali. Successivamente, e limitatamente all'applicazione dell'art.41 - 4° comma, la nota operativa n.11 dell'8 febbraio 2006, nel quadro delle modifiche apportate a tale istituto contrattuale dal Contratto Integrativo Decentrato (Accordo n.2 del 09/12/03), ha parzialmente rettificato l'informativa su menzionata.

In sede di contrattazione decentrata, infatti, nel delineare le caratteristiche dell'emolumento de quo, si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento dell'incarico conferito e che il medesimo può essere corrisposto solo previo accertamento dell'esistenza di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali.

Si osserva, peraltro, che per gli incarichi di carattere gestionale è necessario che gli stessi siano conferiti in via temporanea e solo previo accertamento dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra, s'evince inequivocabilmente che tale maggiorazione della retribuzione di posizione, a differenza di quella prevista dall'art.41, 5° comma, del medesimo contratto del lavoro, lega la sua erogazione allo svolgimento effettivo di incarichi che:

- sono aggiuntivi delle mansioni di segretario comunale (che continuano ad essere contemporaneamente svolte);
- sono conferiti anche previo accertamento dell'esistenza di condizioni soggettive (incarichi e progetti speciali ovvero straordinari);
- sono obbligatoriamente conferiti in via temporanea, nell'ipotesi d'incarichi a carattere gestionale;
- investono funzioni diverse da quelle proprie dei segretari comunali.

Orbene, mentre le somme di cui al citato 5° comma sono erogate in aumento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento delle mansioni principali, quelle di cui al 4° comma sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive di queste ultime; peraltro, mentre la retribuzione di posizione legata alla mansione principale (ivi compresa la maggiorazione della stessa) è erogata, indipendentemente dalla presenza in servizio, giacché corrisposta in virtù della figura professionale ricoperta, la maggiorazione di cui al 4° comma lega la sua corresponsione all'effettivo svolgimento dell'incarico attribuito.

Quest'ultimo punto, a parere di quest'Ufficio, costituisce, unitamente al mancato rispetto dei requisiti di cui ai citati artt.15 e 16 della Legge 1077/59, uno dei principali fattori ostativi al computo di tal emolumento in quota A di pensione.

In ossequio a quanto sin qui enunciato, si ritiene che l'emolumento di cui all'art.41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della retribuzione di posizione) sia utile alla formazione della quota di cui all'art.13 lett.b) del Decreto Legge n.503/92 (quota B); altresì, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 41, 5° comma, concorre alla formazione della quota di cui all'art.13 lett.a) del Decreto Legge n.503/92 (quota A).

per IL DIRIGENTE
G. FIORINO
f.to Giuseppe Ciasullo